



il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente  
Al Direttore Generale f.f.  
Al Direttore delle Direzioni Centrali  
Al Responsabile del Centro Servizi Patrimonio ed Infrastrutture  
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio  
Al Responsabile del Settore Affari Legali e Contenzioso  
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Delibera n. 164/2020 del 19/06/2020 - Allegato V al Verbale n. 06.2020 concernente: "Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA)".

Dott. Giovanni Torre



Delibera n. 164/2020

Allegato V al Verbale n. 06/2020

Oggetto: Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA).

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO lo Schema di Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA);



CONSIDERATO che le Parti, con la presente intesa, realizzano una collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, finalizzata allo svolgimento di attività d'interesse comune;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla definizione degli obblighi intercorrenti tra le parti, mirati ad una serie di più agevoli interazioni e collaborazioni facilitate dalla condivisione delle aree di entrambi gli Enti;

Su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente, al fine di dare seguito alla proposta, oggetto dello schema di Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1) e di definirlo mediante il supporto degli uffici competenti dell'INGV.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 22/07/2020

La segretaria verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

(INGV)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA

(CREA)

**PRESO ATTO CHE**

La Sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sita in via di Vigna Murata 605, Roma, dispone di servizi di ristorazione, di bar caffetteria, buffet freddo e pasti trasportati e di un suo Circolo ricreativo assistenziale lavoratori.

La Sede del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, sita in via Ardeatina 546, Roma, dispone di posti auto, 3 sale riunioni e un presidio medico.

I predetti Enti confinano e attraverso un passaggio pedonale vi è la possibilità di accedere nell'aree di pertinenza di entrambi gli Enti.



**CONSIDERATO CHE:**

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria non dispone di servizi di ristorazione e di un suo Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori (CRAL).

Le unità di Personale afferenti, a vario titolo all'Ente di cui sopra, per la posizione disagiata della struttura in relazione alla distanza da esercizi commerciali pubblici di ristorazione, non hanno la possibilità se non con spostamenti poco compatibili con gli orari di lavoro a recarsi presso gli esercizi di ristorazione presenti nella zona;

I servizi di ristorazione e di bar caffetteria, buffet freddo e pasti trasportati sono stati affidati in concessione attraverso l'uso delle procedure previste dalla normativa vigente.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non dispone di posti auto necessari per coprire tutto il fabbisogno del personale e quindi sarebbe utile implementare i posti auto a disposizione dei dipendenti.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dispone di una sola Sala Conferenze e non dispone di un presidio medico.

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

Il Personale del CREA ha l'interesse ad utilizzare i servizi sopra menzionati;



Il Personale dell'INGV ha l'interesse ad utilizzare quanto sopra descritto;

L'art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, CF/P. IVA 06838821004, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente medesimo;

E

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria con sede legale in Roma Via Po 14, P. IVA: 08183101008 - C.F.: 97231970589, rappresentato dal Direttore della Sede di Via Ardeatina 546, Dott.ssa..... domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente medesimo;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART. 2**

Finalità dell'accordo



Attraverso il presente accordo l'INGV mette a disposizione del CREA i locali ed i servizi in essi svolti, mensa, Bar e CRAL in modo da garantire la fruibilità dei suddetti servizi al Personale INGV e CREA.

Il CREA, d'altro canto, mette a disposizione dell'INGV l'utilizzo di 30 posti auto ad uso esclusivo, 3 sale riunioni e il presidio sanitario come da planimetrie allegate, oltre ad una serie di più agevoli interazioni e collaborazioni facilitate dalla condivisione delle aree.

#### ART. 3

##### Obblighi dell'INGV

La continuità dei servizi anche attraverso la necessaria manutenzione e adempimenti normativi sarà garantita da INGV che si riserva di sospenderli in qualsiasi momento, previo adeguato preavviso, qualora dovessero essere ravvisate delle ragioni tali da rendere il servizio non idoneo o in caso di motivazioni tali da pregiudicare la sicurezza e l'incolumità delle persone.

#### ART. 4

##### Obblighi del CREA

Al Personale dipendente del CREA o ad esso afferente a vario titolo si fa obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dall'INGV in termini di accesso ai locali e utilizzo dei beni presenti nei locali adibiti alla ristorazione e alle attività ricreative (CRAL).

Al Personale dipendente dell'INGV o ad esso afferente a vario titolo si fa obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dal CREA in termini di accesso ai locali e utilizzo dei beni presenti nei locali adibiti a parcheggio, sale riunioni e



presidio medico.

#### ART. 5

##### Modalità di fruizione dei servizi

L'INGV adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire la migliore fruibilità dei servizi di cui all'art. 1, anche attraverso orari di apertura e chiusura tali da non creare disagi al Personale afferente a vario titolo all'INGV e al CREA.

#### ART. 6

##### Osservanza norme per la Prevenzione Infortuni ed Igiene Lavoro

Nel corso dell'utilizzo dei locali e dei servizi in essi svolti il Personale di entrambi gli enti dovrà rispettare le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene così come previste e segnalare tempestivamente ai responsabili della gestione di cui al successivo articolo 8, e solo in caso di emergenza anche al Servizio di Vigilanza eventuali difformità o problematiche riscontrate di cui al presente articolo.

#### ART. 7

##### Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità

L'INGV si impegna a garantire le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi e per la conservazione dei locali e degli impianti nei quali gli stessi vengono espletati e pertanto, fatte salve situazioni imprevedibili e non riconducibili a negligenza da parte dell'INGV, questo non è direttamente



responsabile di danni derivanti da cause a lui imputabili a persone o cose, qualunque sia la natura o la causa, ferme restando le coperture assicurative obbligatorie per legge a valere sugli immobili e persone.

Le Parti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

#### ART. 8

##### Luoghi e Durata

Le attività di cui al presente accordo si svolgeranno presso le aree interne, oltre all'attraversamento di quelle esterne della Sede dell'INGV di Roma e del CREA. L'accordo avrà durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.

#### ART. 9

##### Gestione dell'Accordo

Ai fini della gestione delle attività previste nel presente Accordo, le Parti indicano nell'allegato i nominativi dei referenti che per conto di INGV e CREA avranno il compito di segnalare ai competenti uffici e alla Commissione Mensa dell'INGV eventuali problematiche o l'esigenza di variare gli anzidetti servizi, anche temporaneamente, ai fini sempre di garantirne l'ottimale svolgimento (orari di fruizione etc).

Nel caso in cui il CREA dovesse ravvisare la necessità di usufruire dei summenzionati servizi in occasione di convegni o manifestazioni scientifiche e istituzionali che comportino un incremento significativo di ospiti, avrà



l'obbligo con congruo anticipo di comunicare i nominativi degli ospiti al Servizio di Vigilanza dell'INGV.

Di contro l'INGV in occasioni analoghe, provvederà a comunicare con congruo anticipo al CREA eventuali variazioni degli orari di erogazione dei servizi sempre al fine di garantirne l'ottimale svolgimento.

#### ART. 10

##### Clausola di salvaguardia

Gli obblighi e gli impegni assunti da INGV e CREA con il presente Accordo non incidono sull'assolvimento dei propri compiti d'Istituto, che conservano carattere di priorità.

#### ART.11

##### Recesso unilaterale o sospensione temporanea

L'INGV e il CREA si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, informandone la controparte con un preavviso minimo di 30 giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dall'Accordo per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con congruo anticipo.

Il CREA rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento ed alla proposizione di ogni azione volta ad ottenere l'esecuzione forzata delle



prestazioni oggetto dell'accordo.

#### ART.12

##### Risoluzione consensuale

Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

La mancata osservanza di quanto stabilito nella presente Accordo, laddove non intervengano procedure correttive, dà luogo alla risoluzione dello stesso.

#### ART. 13

##### Ampliamento e variazione dei servizi e delle aree interne ed esterne

Le Parti convengono che con l'obiettivo di ottimizzare i costi di gestione, di migliorarne la fruibilità da parte dei propri dipendenti, il presente accordo potrà essere integrato da ulteriori servizi atti.

#### ART.14

##### Orari di accesso alle aree interne ed esterne INGV

Gli orari di accesso alle aree del presente articolo saranno regolati secondo le modalità compatibili con gli orari di servizio e con i contratti in essere dei gestori dei servizi di ristorazione.

Ai fini dell'incolumità delle persone e per agevolare il raggiungimento del CREA e l'uscita del Personale che utilizza in particolare i mezzi pubblici, il varco pedonale tra le aree INGV e CREA sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore



21.00 dal lunedì al venerdì di tutti i giorni lavorativi.

L'apertura del cancello sarà a carico del CREA, la chiusura sarà effettuata dal Personale di Vigilanza dell'INGV, che potrà verificare in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza e controllo degli accessi il Personale in transito, in uscita ed entrata dal summenzionato varco.

In caso di necessità o emergenza fuori della fascia oraria di cui sopra, la richiesta di apertura del varco potrà essere effettuata utilizzando il sistema citofonico collegato con il servizio di Vigilanza dell'INGV.

#### ART. 15

##### Rimborso spese

Le attività previste nel presente accordo e quelle eventualmente successive, verranno sviluppate in collaborazione tra i due Enti. Dato il carattere prevalentemente logistico delle attività stesse, è previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute dall'INGV, in attuazione del presente Accordo, che verrà liquidato, a consuntivo all'Istituto, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, sulla base del quadro dei costi esposti nell'Allegato Tecnico al presente accordo senza applicazione di IVA.

#### ART. 16

##### Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo.



Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Fatto, letto e sottoscritto.

**Il presente accordo è sottoscritto mediante firma digitale**

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.